

SE.FA.MO.	IdL 755 ISTRUZIONE DI LAVORO WHISTLEBLOWING	Rev. 00 Del 20-07-2026 Pag. 1/9
------------------	--	---------------------------------------

1. Scopo:

La presente Istruzione di Lavoro disciplina il sistema di segnalazione interna delle violazioni (c.d. "*whistleblowing*") istituito presso SE.FA.MO S.r.l. (di seguito, la "Società") in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (di seguito, la "Direttiva"), recepita in Italia con il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, il "Decreto").

Il sistema è finalizzato a favorire l'emersione tempestiva di condotte illecite o irregolari, garantendo al contempo la riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione da eventuali ritorsioni, in conformità ai principi di legalità, trasparenza e integrità che ispirano l'attività della Società.

La Società riconosce l'importanza delle segnalazioni come strumento di prevenzione e contrasto di comportamenti in violazione di norme di legge o regolamentari, nonché del proprio codice etico e di condotta, e si impegna a garantire un contesto organizzativo che favorisca la cultura della legalità e della trasparenza.

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Canale Interno	Si intende lo strumento adottato da SE.FA.MO S.r.l. ai sensi dell'art 4 del D. Lgs n. 24/2023 per consentire l'inoltro di segnalazioni di possibili violazioni di leggi, regolamenti, norme o procedure. Il Canale Interno adottato da SE.FA.MO S.r.l. garantisce tramite l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante e dei relativi dati personali, nonché del contenuto della Segnalazione e dei relativi documenti
D.Lgs 24/2023	Si intende il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 <i>"Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"</i>
Facilitatore	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Società	SE.FA.MO S.r.l., avente sede legale in Vicenza, Stradella Cappuccini 44-49
Gestore delle Segnalazioni	È il gruppo di lavoro responsabile della gestione delle Segnalazioni Riservate per SE.FA.MO S.r.l. Gestisce ed è responsabile della corretta gestione del Canale Interno, della fase di Istruttoria (" <i>Triage</i> ") e dell'Indagine di Merito (investigazione). Il Gestore delle Segnalazioni di SE.FA.MO S.r.l. è stato identificato nell'Avv. Mattia Casanova.
Segnalante o Whistleblower	È il soggetto che effettua una segnalazione.
Segnalazione	Comunicazione di qualsiasi violazione delle norme che possa avere impatto sulla Società resa secondo i termini della presente Procedura e nel rispetto dei principi e delle regole stabilite dal D. Lgs. n. 24/2023

Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Segnalato	Si intende colui che è oggetto della Segnalazione
Nome piattaforma	Piattaforma dedicata alla gestione delle Segnalazioni Riservate secondo le prescrizioni del D. Lgs n. 24/2023. Alla piattaforma <i>wistlelink</i> si accede tramite il sito https://sefamo.cpkeeper.online/
Organo societario competente	Si intende l'Organo Sociale, l'Organismo o l'Ufficio a cui il Gestore delle Segnalazioni riporta il risultato delle attività svolte. È il soggetto responsabile, per competenza, dell'adozione di eventuali misure di rimedio o dell'erogazione di azioni correttive.

2. Oggetto e finalità

La presente istruzione di lavoro ha per oggetto la gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative dell'Unione europea o nazionali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente IdL le segnalazioni relative a violazioni riguardanti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- interessi finanziari dell'Unione europea;
- mercato interno, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché in materia di imposte sulle società;
- atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società;
- condotte volte a occultare le violazioni di cui sopra.

La procedura garantisce al segnalante:

- la riservatezza dell'identità;
- la protezione da ritorsioni, discriminazioni o altre conseguenze negative collegate direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- la possibilità di effettuare segnalazioni sia in forma scritta che orale;
- un riscontro tempestivo sulla segnalazione effettuata.

3. Ambito soggettivo: persone segnalanti

Possono effettuare segnalazioni ai sensi della presente IdL le seguenti categorie di persone che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo:

- a) **lavoratori subordinati**, compresi i lavoratori a tempo determinato, part-time, intermittenti o occasionali;
- b) **collaboratori autonomi**, liberi professionisti e consulenti che prestano servizi presso la Società;
- c) **tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, e apprendisti;
- d) **volontari** e tirocinanti non retribuiti;
- e) **lavoratori il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato**, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- f) **lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro;
- g) **azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- h) **persone che operano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori** della Società.

4. Gestore delle segnalazioni

La Società individua quale gestore delle segnalazioni interne l'Avv. Mattia Casanova, consulente esterno, che è responsabile della ricezione, gestione e seguito delle segnalazioni, nonché del mantenimento della riservatezza e dell'interlocuzione con il segnalante.

Il gestore garantisce la propria imparzialità, indipendenza e competenza nello svolgimento delle attività di gestione delle segnalazioni e assicura che le informazioni ricevute siano trattate in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. Canali di segnalazione interna

La Società mette a disposizione dei segnalanti i seguenti canali di segnalazione interna, progettati, realizzati e gestiti in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e da impedire l'accesso al personale non autorizzato:

A) PIATTAFORMA INFORMATICA

La Società ha attivato una piattaforma informatica per le segnalazioni accessibile tramite il seguente link:

<https://sefamo.cpkeeper.online/keeper/available-configuration-links>

SE.FA.MO.	IdL 755 ISTRUZIONE DI LAVORO WHISTLEBLOWING	Rev. 00 Del 20-07-2026 Pag. 4/9
------------------	--	---------------------------------------

La piattaforma garantisce:

- la possibilità di effettuare segnalazioni in forma scritta o, su richiesta del segnalante, mediante registrazione vocale;
- la riservatezza dell'identità del segnalante attraverso sistemi di cifratura e accesso riservato;
- la possibilità di effettuare segnalazioni anonime;
- il rilascio immediato di una ricevuta di avvenuta ricezione della segnalazione;
- un canale di comunicazione bidirezionale sicuro tra il segnalante e il gestore delle segnalazioni.

B) MODALITÀ CARTACEA

Il segnalante può effettuare la segnalazione in forma scritta mediante invio di comunicazione in busta chiusa, contrassegnata con la dicitura **"RISERVATA - WHISTLEBLOWING"**, al seguente indirizzo:

SE.FA.MO S.r.l.
All'attenzione dell'Avv. Mattia Casanova
Stradella dei Cappuccini, 49
36100 Vicenza (VI)

La busta sarà aperta esclusivamente dal gestore delle segnalazioni.

C) SEGNALE ORALE

Il segnalante può richiedere al gestore delle segnalazioni un incontro diretto, da tenersi entro un termine ragionevole, inviando richiesta attraverso la piattaforma informatica.

Tutte le segnalazioni, indipendentemente dal canale utilizzato, sono trattate con le medesime garanzie di riservatezza e protezione.

6. Contenuto della segnalazione

La segnalazione dovrebbe contenere, ove possibile, le seguenti informazioni:

- descrizione circostanziata dei fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione dei soggetti coinvolti (autori delle condotte, eventuali altri segnalanti, persone a conoscenza dei fatti);
- indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- eventuali documenti o elementi di prova a supporto della segnalazione;
- generalità del segnalante (facoltative in caso di segnalazione anonima).

Anche in assenza di alcuni degli elementi sopra indicati, la segnalazione è comunque presa in carico e valutata dal gestore.

Le segnalazioni anonime sono gestite secondo le medesime procedure, compatibilmente con la possibilità di interagire con il segnalante.

7. Gestione delle segnalazioni

Ricevimento e riscontro

Il gestore delle segnalazioni:

- rilascia avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla ricezione, salvo che il segnalante abbia esplicitamente richiesto di non ricevere conferma o che il rilascio della conferma possa mettere a rischio la riservatezza dell'identità del segnalante;
- attribuisce un codice identificativo alla segnalazione per consentire la tracciabilità e la comunicazione con il segnalante in forma riservata.

Istruttoria

Il gestore delle segnalazioni:

- esamina la segnalazione e ne valuta la fondatezza e la rilevanza;
- può richiedere al segnalante ulteriori informazioni o chiarimenti attraverso il canale di segnalazione utilizzato;
- può effettuare o disporre accertamenti, verifiche, audizioni e acquisizione di documentazione ritenuti necessari;
- può coinvolgere, ove necessario, altre funzioni aziendali (risorse umane, compliance, ufficio legale, ecc.), garantendo in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante;
- può trasmettere la segnalazione all'autorità giudiziaria o ad altre autorità competenti, qualora emergano fatti di rilevanza penale, amministrativa o disciplinare.

Riscontro al segnalante

Il gestore fornisce riscontro al segnalante entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, se l'avviso non è stato inviato, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla ricezione della segnalazione.

Il riscontro può consistere in:

- comunicazione dell'esito dell'istruttoria e delle eventuali misure adottate o previste;
- richiesta di ulteriori informazioni;
- comunicazione della chiusura del procedimento, con indicazione delle ragioni.

In casi debitamente giustificati di particolare complessità, il termine per fornire il riscontro può essere prorogato a **sei mesi**, con comunicazione motivata al segnalante.

Archiviazione

La segnalazione può essere archiviata nei seguenti casi:

- manifesta infondatezza;
- genericità o assenza di elementi di riscontro;
- segnalazione non rientrante nell'ambito di applicazione della procedura;
- segnalazione già esaminata in precedenza senza nuovi elementi rilevanti.

L'archiviazione è comunicata al segnalante con indicazione delle motivazioni.

8. Riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa desumersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'identità del segnalante può essere rivelata, previa informativa al medesimo, solo quando:

- sia necessario per tutelare i diritti di difesa della persona coinvolta nella segnalazione nell'ambito di un procedimento disciplinare, amministrativo o giudiziario;
- ciò sia indispensabile per la normativa europea o nazionale applicabile, nel contesto di indagini o procedimenti giudiziari successivi, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla giustizia e al corretto svolgimento delle indagini o del procedimento giudiziario;
- il segnalante abbia prestato il proprio consenso espresso.

Tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e al segreto. La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce illecito disciplinare e può comportare responsabilità civile, penale e amministrativa.

9. Protezione del segnalante da ritorsioni

La Società garantisce al segnalante protezione da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o altra conseguenza negativa derivante, direttamente o indirettamente, dalla segnalazione effettuata.

Sono vietate e nulle le seguenti misure ritorsive:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o trattamento sfavorevole;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a tempo determinato;
- danno, anche solo alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizio economico o finanziario, compresa la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri, sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione a esame psichiatrico o medico.

Ogni misura adottata nei confronti del segnalante successivamente alla segnalazione è presunta ritorsiva, salvo che l'amministrazione o il datore di lavoro dimostri con elementi di prova che tale misura è fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione può segnalarlo al gestore delle segnalazioni, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini dell'attivazione delle tutele previste dalla legge.

10. Responsabilità del segnalante

La segnalazione non comporta responsabilità di alcun tipo per il segnalante, anche in caso di segnalazione che si riveli infondata, purché il segnalante, al momento della segnalazione, avesse ragionevoli motivi di ritenere che le informazioni fossero veritiere e rientrassero nell'ambito di applicazione della normativa sul whistleblowing.

Il segnalante non è esente da responsabilità nel caso in cui sia accertato, anche con sentenza di primo grado, che lo stesso abbia effettuato la segnalazione o la divulgazione pubblica:

- con dolo o colpa grave;
- per finalità manifestamente estranee a quelle previste dalla normativa;
- abusando della segnalazione attraverso la rivelazione di notizie false.

In tali casi, il segnalante può essere soggetto alle sanzioni previste dall'ordinamento per calunnia o diffamazione, per responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, nonché a eventuali sanzioni disciplinari secondo i contratti collettivi applicabili e il codice disciplinare aziendale.

11. Protezione della persona coinvolta nella segnalazione

La Società garantisce che la persona coinvolta nella segnalazione (c.d. "*segnalato*") sia trattata nel rispetto dei principi di presunzione di innocenza e del diritto di difesa.

L'identità della persona coinvolta nella segnalazione non è divulgata fino a quando non sia stata completata l'istruttoria preliminare o non sia necessario comunicarla per esigenze di contraddittorio.

Il segnalato ha diritto:

- di essere informato dei fatti a lui addebitati, prima dell'adozione di eventuali misure che lo riguardino;
- di accedere agli atti del procedimento, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e nel rispetto della riservatezza del segnalante;
- di presentare memorie e documenti a propria difesa;
- di essere ascoltato prima dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

12. Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica

Il segnalante può effettuare segnalazione esterna direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso la piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale www.anticorruzione.it, nei seguenti casi:

- quando la segnalazione interna non ha ricevuto riscontro entro i termini previsti;
- quando il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non possa essere gestita efficacemente o possa comportare rischio di ritorsione;
- quando la violazione può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante può effettuare divulgazione pubblica (ad esempio tramite stampa, media, social network, ecc.) solo quando:

- ha previamente effettuato segnalazione interna ed esterna senza ricevere riscontro nei termini previsti, o senza che siano state adottate misure idonee;
- ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non essere gestita efficacemente.

13. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle segnalazioni e per il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre cinque anni dalla conclusione del procedimento di gestione della segnalazione.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è fornita al segnalante al momento della segnalazione ed è consultabile sulla piattaforma informatica e sul sito internet aziendale.

L'accesso ai dati personali contenuti nelle segnalazioni è riservato esclusivamente al gestore delle segnalazioni e ai soggetti autorizzati, secondo il principio di "*necessità di conoscere*" (*need to know*).

14. Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni è conservata in appositi archivi, cartacei o informatici, con modalità tali da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.

L'accesso alla documentazione è consentito solo al gestore delle segnalazioni e ai soggetti espressamente autorizzati.

La documentazione è conservata per cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo che la conservazione non sia necessaria per esigenze di giustizia o per obblighi di legge.

SE.FA.MO.	IdL 755 ISTRUZIONE DI LAVORO WHISTLEBLOWING	Rev. 00 Del 20-07-2026 Pag. 9/9
------------------	--	---------------------------------------

15. Informazione e formazione

La Società assicura che la presente IdL sia portata a conoscenza di tutti i soggetti che possono effettuare segnalazioni, mediante:

- pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione "Whistleblowing";
- comunicazione al personale dipendente tramite bacheca aziendale e/o intranet aziendale;
- consegna al momento dell'assunzione o dell'instaurazione del rapporto contrattuale;
- informativa ai fornitori, consulenti e collaboratori esterni.

La Società organizza periodicamente sessioni formative e informative sul whistleblowing rivolte al personale, con particolare riguardo ai responsabili di funzione e ai soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni.

16. Registro delle segnalazioni

Il gestore delle segnalazioni tiene un registro, cartaceo o informatico, delle segnalazioni ricevute, contenente:

- numero progressivo e data di ricezione della segnalazione;
- sintesi dell'oggetto della segnalazione (senza indicazione dell'identità del segnalante);
- esito dell'istruttoria;
- eventuale trasmissione ad altre autorità;
- data di archiviazione o conclusione del procedimento.

Il registro non contiene l'identità del segnalante ed è conservato in forma riservata.

17. Monitoraggio e aggiornamento della IdL

La Società si impegna a monitorare l'efficacia della presente istruzione di lavoro e ad aggiornarla periodicamente, alla luce dell'esperienza applicativa, delle modifiche normative e delle linee guida emanate dall'ANAC.

La IdL è sottoposta a revisione almeno ogni tre anni.

18. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente IdL, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti, in particolare al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, alla Direttiva (UE) 2019/1937 e alle linee guida emanate dall'ANAC.